

NORMATIVA

TES  
IND

## CORONAVIRUS

5 novembre 2020

### Firmato il DPCM 3 novembre 2020

#### In breve

È stato firmato il **DPCM 3 novembre 2020**, che sostituisce il precedente DPCM 24 ottobre 2020. Il nuovo DPCM delinea **3 diversi livelli di disposizioni, applicabili nelle Regioni italiane solo a seguito di apposite Ordinanze del Ministero della Salute**, in base al monitoraggio dei dati epidemiologici. Il Decreto **non introduce nuove specifiche disposizioni per le Attività produttive industriali**, che devono quindi continuare a rispettare i contenuti del Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali, ma **raccomanda fortemente l'utilizzo della modalità di lavoro agile e le riunioni a distanza da parte dei datori di lavoro privati**. Le misure definite dal provvedimento sono efficaci **dal 6 novembre al 3 dicembre 2020**.

TES/IND 300/20

#### Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

#### DPCM 3 novembre 2020

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (in allegato) sostituisce il precedente DPCM 24<sup>(1)</sup> ottobre 2020, al fine di far fronte al nuovo aumento dei contagi da Covid-19 in Italia.

In particolare, **il nuovo DPCM delinea tre diversi livelli di disposizioni**, da applicarsi nelle diverse Regioni a seconda dell'esito del monitoraggio dei dati epidemiologici. Le diverse disposizioni si applicano quindi con le seguenti modalità:

- disposizioni di carattere nazionale, da applicarsi in tutte le Regioni;
- disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle nazionali, per le Regioni con uno **scenario di elevata gravità** e un **livello di rischio alto** (cd. **zone arancioni**, art. 2);
- disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle nazionali, per le Regioni con uno **scenario di massima gravità** e un **livello di rischio alto** (cd. **zone rosse**, art. 3).

Il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato in conformità al documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 e riportato nell'Allegato 25 del Decreto. Sulla base di tale monitoraggio, tramite

apposita Ordinanza del Ministero della Salute, le Regioni possono essere classificate negli scenari di “elevata” o “massima” gravità, ovvero nelle cosiddette zone arancioni o rosse. Queste Ordinanze hanno una durata minima di 15 giorni e in ogni caso non superiore alla durata del DPCM e il permanere della loro efficacia è verificato con cadenza settimanale.

Quindi, **fino all’adozione delle suddette Ordinanze, per tutte le Regioni si applicano esclusivamente le disposizioni di carattere generale individuate dal DPCM (vedi art. 1).**

### Disposizioni di carattere nazionale

A far data dall’entrata in vigore del DPCM, in tutto il territorio nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

- **dalle ore 22.00 alle ore 5.00** sono consentiti esclusivamente gli **spostamenti motivati** da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute;
- sono vietate **le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi**;
- **i convegni, i congressi e gli altri eventi** devono essere svolte in modalità a distanza;
- nelle Pubbliche Amministrazioni le **riunioni** devono essere svolte in modalità a distanza; la stessa misura è fortemente raccomandata per il settore privato;
- **i corsi di formazione** pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza;
- **i corsi abilitanti e le prove teoriche** e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole sono consentiti, così come i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tuttavia, in relazione all’andamento del contagio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può disporre la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’art. 121 del Codice della Strada;
- gli **esami di qualifica dei percorsi di leFP** (Istruzione e Formazione Professionale) sono consentiti secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni e i **corsi di formazione in materia di salute e sicurezza**, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”<sup>(2)</sup>;
- è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle **procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni**, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.

### Disposizioni per le zone arancioni

Per le Regioni identificate con uno scenario di elevata gravità e un livello di rischio alto, si applicano le disposizioni aggiuntive stabilite all’art. 2, ovvero:

- sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione**, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza e il transito per raggiungere territori non sottoposti a queste disposizioni;
- sono **vietati gli spostamenti in un Comune diverso** da quello di domicilio, abitazione o residenza, se non per comprovate esigenze lavorative, di studio, situazioni di necessità, motivi di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

### Disposizioni per le zone rosse

Per le Regioni identificate con uno scenario di massima gravità e un livello di rischio alto, si applicano le disposizioni aggiuntive stabilite all’art. 3, ovvero:

- sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione e all’interno dei suoi territori**, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza e il transito per raggiungere territori non sottoposti a queste disposizioni;
- sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di

generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 23 del Decreto, che si invita a consultare per le attività di possibile interesse;

- sono **sospese le attività inerenti servizi alla persona** diverse da quelle individuate nell'Allegato 24 del Decreto.

### Attività produttive industriali e commerciali

Il DPCM non modifica né integra le prescrizioni specifiche per le attività produttive e industriali, per le quali quindi resta valido l'obbligo di operare nel rispetto dei **Protocolli** sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli **ambienti di lavoro** (Protocollo 24 aprile 2020), per i **cantieri** (Protocollo 24 aprile 2020) e per il **settore del trasporto e della logistica** (Protocollo 20 marzo 2020).

Nonostante ciò, anche quest'ultimo DPCM non si limita a richiamare l'obbligo del rispetto delle misure indicate nei Protocolli, ma, oltre alla citata raccomandazione in merito alle riunioni a distanza, all'art. 3, c. 6, **raccomanda fortemente anche l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati** secondo le modalità semplificate di cui all'art. 90 del DL 34/20, convertito dalla Legge 77/20 (vedere Circolare IND/TES 225/20).

In merito alla richiesta di giustificare gli spostamenti per "comprovate esigenze lavorative", si ricorda che tale obbligo al momento vige per tutto il territorio nazionale solo per gli spostamenti effettuati dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo; a seguito dell'adozione delle richiamate Ordinanze del Ministero della Salute, nelle Regioni "rosse" e "arancioni" gli spostamenti andranno giustificati tramite l'apposito modulo di autocertificazione<sup>(3)</sup> (in allegato) anche al di fuori di questo orario.

Sebbene non vi siano stati da parte del Governo interventi di modifica diretti e prescrittivi in merito alle misure da adottare nelle attività produttive e industriali, queste raccomandazioni, unitamente alle disposizioni e limitazioni valide per tutti, cittadini e pubbliche amministrazioni, come quelle in tema di convegni e congressi, possono influenzare l'interpretazione e l'applicazione del Protocollo per gli ambienti di lavoro in relazione al contesto epidemiologico e normativo attuale.

### Limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche da e per l'estero

Per informazioni e aggiornamenti sulle disposizioni in vigore per i viaggi delle persone fisiche da e per i Paesi dell'Unione europea, si invita a consultare periodicamente la [Piattaforma Re-Open](#)<sup>(4)</sup> della Commissione europea.

Per le regole emanate dall'Italia, si possono consultare anche le seguenti pagine dedicate, istituite dal Ministero della Salute e degli Esteri:

- [Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori](#);
- [Ministero degli Esteri - Focus: Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia](#).

I Paesi per i quali sussistono limitazioni sono riportati negli **elenchi E ed F dell'Allegato 20** del DPCM. Per i Paesi riportati negli altri elenchi possono comunque sussistere obblighi di dichiarazione o di quarantena all'ingresso in Italia (artt. 6, 7 e 8 del DPCM).

### Entrata in vigore e validità

Le disposizioni del DPCM si applicano **dal 6 novembre 2020** e sono efficaci **fino al 3 dicembre 2020**.

### Allegati

	<a href="#">DPCM 3 novembre 2020</a>
	<a href="#">Autodichiarazione</a>

## Note

- 1) *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»*
- 2) *INAIL, Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html>*
- 3) *L'autocertificazione in allegato è quella relativa ai DPCM di ottobre; si invita a monitorare il sito del Ministero degli Interni per verificare se viene rilasciata una versione più aggiornata.*
- 4) *Vedere Circolare TES/LOG 202/20 per ulteriori approfondimenti*